

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3831-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE MITA)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DONAT-CATTIN)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
(RUFFOLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MANNINO)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI  
(MACCANICO)

—  
*Presentato il 15 aprile 1989*  
—

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile

(Relatore per la VIII Commissione: **Giancarlo GALLI**)  
(Relatore per la XII Commissione: **Arnaldo BRUNETTO**)

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49.

TESTO  
DELLE COMMISSIONI RIUNITE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

## ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — (*Tutela amministrativa delle acque sotterranee*). — 1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: «ART. 94. — 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde, nei periodi di siccità, e quando lo richiedano le esigenze di tutela qualitativa delle acque, l'amministrazione competente può disporre una riduzione dei quantitativi estraibili in base a regolare titolo e una modificazione delle modalità di emungimento ».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — (*Classificazione delle acque*). — 1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2, A3, entro il 31 dicembre 1989. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto ».

*Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:*

« ART. 2-bis. — (*Consorzi intercomunali obbligatori*). — 1. Le regioni individuano ambiti territoriali ottimali per la gestione di servizi attinenti al ciclo delle acque.

2. La gestione di tali servizi è affidata a consorzi obbligatori tra i comuni territorialmente interessati, anche mediante società cui partecipino in maggioranza gli enti locali e altri enti pubblici, nonché soggetti privati. Ove l'ambito ottimale coincida con il territorio comunale, i servizi possono essere gestiti dal comune. Ove la regione non provveda all'individuazione degli ambiti territoriali otti-

mali entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva.

3. Al fine di approvvigionare le imprese produttive con acque superficiali e ridurre i volumi di approvvigionamento idropotabile, le regioni ed i consorzi intercomunali possono prevedere la realizzazione di acquedotti industriali in regime di concessione di costruzione e gestione ».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« ART. 3. — (*Mappatura degli impianti di acquedotto*). — 1. Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto i criteri generali per la mappatura delle opere di attingimento, di raccolta e di potabilizzazione dell'acqua fornita all'utenza. Le regioni, sulla base dei predetti criteri, emanano le relative norme integrative e di attuazione entro sei mesi dall'emanazione del citato decreto ministeriale.

2. Entro un anno dall'emanazione delle normative regionali di cui al comma 1, i soggetti gestori di impianti pubblici di acquedotto redigono e mettono a disposizione la mappatura di cui al comma 1 alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessate ».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« ART. 5. — (*Approvvigionamento idrico autonomo*). — 1. Le regioni, sentiti, i comuni interessati, stabiliscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati e delle sorgenti destinati al consumo umano.

2. I proprietari ed i possessori dei pozzi di cui al comma 1 sono obbligati a sottoporre almeno ogni anno a loro spese i pozzi medesimi e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge dalla legge 5 maggio 1982, n. 62, è sostituito dai seguenti:

“Tutti i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi di acquedotto si approvvigionano di acqua destinata a qualsiasi uso, anche non potabile, devono denunciare i quantitativi prelevati alle province, con periodicità non superiore all'anno, rispettando le modalità e fornendo gli ulteriori dati, concernenti le opere di derivazione

e l'utilizzazione delle risorse, stabiliti dalle regioni. I soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia annuale ai competenti uffici.

Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo le province si avvalgono, mediante convenzione, dei soggetti gestori di pubblici acquedotti individuati dalle regioni.

Ciascun soggetto gestore di pubblico acquedotto individuato dalla regione deve: *a)* provvedere all'installazione di contatori o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di cui al quarto comma; gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, il quale è stabilito con le procedure disposte per la fissazione delle tariffe idriche; *b)* vigilare sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e provvedere a segnalare alle amministrazioni competenti i pozzi abusivi, nonché gli usi non corretti delle risorse idriche sotterranee; *c)* trasmettere una relazione annuale all'amministrazione finanziaria ed alla regione e fornire le notizie ed i dati che potranno essere dalle medesime richiesti" ».

*Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:*

« ART. 5-bis. — (Controlli). — 1. Le unità sanitarie locali, ove non vi abbiano ancora provveduto, individuano ed organizzano entro il 31 dicembre 1985, all'interno dei presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una sezione specializzata per i controlli ambientali, dotata di autonomia operativa e funzionale. A tale fine, le regioni, in deroga alle disposizioni vigenti, provvedono ad autorizzare le unità sanitarie locali alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche già approvate.

2. Gli operatori delle sezioni di controllo ambientale hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente legge e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine, detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

3. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dalla presente legge, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le procedure dell'articolo 21 della legge n. 833 del 1978.

4. I controlli di cui all'articolo 2 debbono essere effettuati presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, preferibilmente presso i laboratori di istituti universitari ovvero presso altri laboratori idonei individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1895.

5. I laboratori di cui al precedente comma 4 che eseguono le analisi sono tenuti a trasmettere i risultati all'unità sanitaria locale, nel cui territorio è ubicata la risorsa idrica controllata.

6. Nelle aree ad alto rischio di crisi ambientale o nelle situazioni di emergenza ambientale o sanitaria, il ministro della sanità,

sentito il ministro dell'ambiente, provvede con proprio decreto a costituire, presso il Ministero della sanità, per il tempo strettamente necessario, una unità di crisi, formata da personale dell'Istituto superiore della sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, integrata eventualmente da tecnici designati dalle regioni, e dai comuni e dalle unità sanitarie locali interessati, per effettuare tutte le analisi ed i controlli necessari ad acquisire un quadro completo di conoscenze sulle cause della crisi e dell'emergenza.

ART. 5-ter. — (Canoni). — 1. L'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con legge 1° dicembre 1981, n. 692, è sostituito dal seguente:

“ART. 10. — 1. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo — cento litri al minuto secondo — di acqua ad uso di irrigazione lire 64 mila;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro lire 640;

c) per ogni modulo d'acqua (ogni modulo si presume pari a tre milioni di metri cubi annui) ad uso potabile, igienico e simili, lire una a metro cubo assentito;

d) per ogni modulo d'acqua (ogni modulo si presume pari a tre milioni di metri cubi annui) ad uso industriale, lire cinque a metro cubo assentito per le acque superficiali e a lire dieci a metro cubo per le acque sotterranee;

e) per ogni modulo d'acqua per piscicoltura lire 500 mila;

f) per ogni chilowatt di fattura nominale concessa o riconosciuta lire 10.496.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

3. Gli importi di canoni non possono essere inferiori a lire 100 mila per le utilizzazioni a scopo irriguo, a lire 500 mila per uso potabile, igienico e simili, a lire tre milioni per uso industriale ed a lire 100 mila annue per le altre utilizzazioni. I canoni sono aggiornati ogni biennio con decreto del ministro delle finanze, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché, sentiti i ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dello stato delle risorse idriche”.

ART. 5-quater. — (Canone della fognatura). — 1. All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

“Nei comuni sprovvisti di depuratori o di adeguati impianti di fognatura e depurazione, il canone della fognatura, stabilito dall'arti-

colo 7, comma 1, del decreto-legge n. 511 del 1988, viene aumentato dalla regione in funzione del grado di realizzazione delle strutture disinquinanti fino alla misura doppia per gli scarichi da insediamenti civili ed in misura fino al quadruplo per gli scarichi da insediamenti produttivi, i quali sono comunque tenuti a rispettare i limiti di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319; le maggiori somme sono destinate esclusivamente alla costruzione ed all'adeguamento degli impianti ».

*L'articolo 6 è soppresso.*

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. — (Scarichi idrici) — 1. I parametri "pesticidi clorurati" e "pesticidi fosforati" di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l .....	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l .....	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o, di previsione della potenziale contaminazione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri "pesticidi totali" di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

4. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, sono adeguate, integrate e modificate le tabelle A e C della presente legge, in base alle disposizioni comunitarie e tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche, tecnologiche ed ecotossicologiche. Tali adeguamenti, integrazioni e modifiche devono essere finalizzati ad una migliore tutela della salute, della qualità dei corpi idrici, della flora e della fauna e dell'ambiente in generale e non devono comunque comportare rischi per la salute e conseguenze negative per la qualità dei corpi idrici. Con lo stesso decreto sono fissati i tempi per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai parametri tabellari oggetto di modifica” ».

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

« ART. 9. — (Assistenza tecnica agli agricoltori). — 1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il ministro della sanità, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le regioni, in collaborazione con le associazioni di categoria degli operatori agricoli, stabiliscono all'inizio di ogni annata agraria piani di diserbo sorvegliato per le zone interessate ai divieti di cui all'articolo 1 in sostituzione dei diserbati attuati con i prodotti vietati, nonché piani di sorveglianza finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della concentrazione di 0.1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante ».

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« ART. 11. — (Approvvigionamento idrico di emergenza). — 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, nell'ambito dei piani di intervento da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, approvano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti per l'approvvigionamento idrico di emergenza. Tali progetti sono comunicati al ministro dell'ambiente il quale ne verifica, d'intesa con il ministro della sanità, la congruità quanto alle finalità e

ai tempi di attuazione; con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri dei lavori pubblici, della sanità e della protezione civile, sono ripartiti i fondi di cui all'articolo 12 fra le regioni.

2. Le regioni delegano agli enti locali l'esecuzione delle opere ».

*All'articolo 12:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Il fondo per la protezione civile, di cui al comma 1 è integrato, per l'anno 1989, della somma di lire 11 miliardi per far fronte agli interventi urgenti per l'approvvigionamento potabile, nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio dei bacini dei fiumi Fissero, Tartaro, Canalbianco, Po di levante e Adige, ivi compresa l'intera provincia di Rovigo ed il comune di Cavarzere, deliberata dal Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 1989. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989 »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Fino al 31 dicembre 1992 il ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze emanate sentiti i ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, e, nel caso di cui al comma 1, del tesoro, d'intesa con le regioni interessate, a definire le procedure per la realizzazione di opere indifferibili ed urgenti di presa, acquedotto, fognatura e depurazione indispensabili ad evitare situazioni di crisi ambientale esclusivamente per le seguenti zone:

a) aree per le quali sono adottati provvedimenti di deroga o di proroga ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, oppure ai sensi del presente decreto;

b) aree per le quali l'applicazione della concentrazione massima ammissibile è differita ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

c) aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) aree servite da impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, la cui funzionalità è compromessa dall'incrementato afflusso di acque avviate al trattamento »;

*dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Le procedure definite ai sensi del comma 2 possono applicarsi altresì alle opere previste per le aree dichiarate ad alto rischio di crisi ambientale dai piani di disinquinamento e destinate allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica dei suoli.

2-ter. L'approvazione da parte del soggetto competente di impianti di depurazione costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2-quater. Gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e dalla gestione degli impianti sono a carico dei soggetti tenuti alla realizzazione degli impianti stessi. Le tariffe possono garantire la copertura integrale dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento ».

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

« ART. 15. — (Sanzioni). — 1. Chiunque vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto vendita è punito con l'arresto fino a tre anni.

2. Chiunque impiega sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di impiego è punito con l'ammenda da lire 250 mila fino a 5 milioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è così modificato:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fornisce acqua al consumo umano in violazione delle prescrizioni dell'organo sanitario di controllo o che comunque costituiscano pericolo per la salute umana, è punito con l'ammenda da lire duecentocinquanta mila a lire due milioni o con l'arresto fino a tre anni” ».

*All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « prevenire l'emergenza » sono aggiunte le seguenti: « anche attraverso le opportune interconnessioni ».*

La Tabella A, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A  
(prevista dall'articolo 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI  
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI</i>				
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
<i>Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI</i>				
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

La Tabella B è sostituita dalla seguente:

TABELLA B  
(prevista dall'articolo 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
VII	CHIMICI Chimico superiore } Chimico }	5
VII	FARMACISTI Farmacista superiore } Farmacista }	2
VII	INGEGNERI Ingegnere superiore } Ingegnere }	2
VII	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO Analista superiore } Analista }	1
VII	BIOLOGI Biologo superiore } Biologo }	2

*Decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1989.*

**Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

**ARTICOLO 1.**

*(Divieto di vendita e impiego di diserbanti).*

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

## ARTICOLO 2.

*(Prodotti sostitutivi).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

## ARTICOLO 3.

*(Assistenza tecnica agli agricoltori).*

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

## ARTICOLO 4.

*(Tutela amministrativa delle acque sotterranee).*

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo ».

## ARTICOLO 5.

(Pozzi d'acqua).

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

## ARTICOLO 6.

(Classificazione delle acque).

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

« Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere previamente classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 ed A3; tali categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto ».

## ARTICOLO 7.

(Scarichi idrici).

1. I parametri « pesticidi clorurati » e « pesticidi fosforati » di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l .....	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l .....	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate la tabella A e la tabella C di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

## ARTICOLO 8.

(Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci).

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-bis	<p>1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):</p> <p>a) tassa di rilascio .. b) tassa annuale .....</p> <p>2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:</p> <p>a) tassa di rilascio .. b) tassa annuale .....</p>	<p>1.500.000 500.000</p> <p>1.000.000 500.000</p>	<p>ordinario ordinario</p> <p>ordinario ordinario</p>	<p>Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni.</p> <p>Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.</p>

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## ARTICOLO 9.

(Mappatura degli impianti di acquedotto).

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle auto-

rità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

#### ARTICOLO 10.

*(Relazione annuale).*

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

#### ARTICOLO 11.

*(Approvvigionamento idrico alternativo).*

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

#### ARTICOLO 12.

*(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo).*

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento « Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI » e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 13.

*(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità).*

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella A. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella B.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 14.

*(Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome).*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

## ARTICOLO 15.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

## ARTICOLO 16.

*(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti).*

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di

studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 17.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1989.

#### COSSIGA

DE MITA — DONAT-CATTIN — RUFFOLO — FANFANI — AMATO — MANNINO — MACCANICO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.